

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU n.269 del 28-10-2020)

Vigente al: 29-10-2020

Titolo I

Sostegno alle imprese e all'economia

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili  
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale:  
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;  
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure  
urgenti per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  
e del  
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  
urgenti  
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con  
il quale  
sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune  
attività  
economiche al fine di contenere la diffusione del virus  
COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di  
introdurre  
misure a sostegno dei settori più direttamente interessati  
dalle  
misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del  
Presidente  
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela  
della  
salute in connessione all'emergenza epidemiologica da  
Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  
nella  
riunione del 27 ottobre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri  
e del  
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  
della  
giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

Emana  
il seguente decreto-legge:

#### Art. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori  
IVA dei  
settori economici interessati dalle nuove misure  
restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori  
economici  
interessati dalle misure restrittive introdotte con il  
decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre  
2020 per

contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire

dal 1°  
gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate

per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per

l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Art. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa' Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo

Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse cosi' stanziare sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Art. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta 2020 e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta," e le parole "1 luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 2020 al 30 giugno 2021";

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalita' applicative gia' definite ai sensi del comma 6".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Art. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.

3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle imprese aventi come attivita' prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale";

2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole,

della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti

connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II  
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito  
per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonche' l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.".

Art. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito con  
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il  
periodo  
autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai  
settori  
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei  
ministri del  
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle  
attività  
economiche e produttive al fine di fronteggiare  
l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano  
domanda  
per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di  
cui al  
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla  
base del  
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e  
quello  
del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al  
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la  
sospensione o  
riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro  
che hanno  
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per  
cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al  
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la  
sospensione o  
riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro  
che non  
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di  
lavoro che  
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  
venti  
per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato  
l'attività di  
impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di  
lavoro  
appartenenti ai settori interessati dal Decreto del  
Presidente del  
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la  
chiusura o  
limitazione delle attività economiche e produttive di cui al  
comma

2.



4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto

ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo

di essa  
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle  
ipotesi di  
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle  
organizzazioni  
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  
nazionale,  
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  
limitatamente  
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  
lavoratori  
e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo  
1 del  
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì  
esclusi dal  
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento,  
quando non  
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero  
ne sia  
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  
provvisorio sia  
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono  
esclusi dal  
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi  
nello  
stesso.

12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite  
massimo  
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3  
milioni  
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e  
Assegno  
ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di  
Cassa  
integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del  
limite di  
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto  
monitoraggio  
emerge che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  
limite di  
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  
milioni di  
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  
2021 in  
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di  
euro per  
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno  
delle  
amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo

di cui  
all'articolo 11, comma 1.

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.

2. Il Rem e' altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei

seguenti  
requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Art. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli

stabilimenti termali e dello spettacolo)



1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori

diversi  
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  
cessato  
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  
tra il  
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del  
presente  
decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione  
lavorativa per  
almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a  
18 del  
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano  
svolto la  
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel  
periodo  
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  
vigore del  
presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti  
ad altre  
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra  
il 1°  
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente  
decreto  
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  
ricongruibili  
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile  
e che  
non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in  
vigore del  
presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono  
essere già  
iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata  
di cui  
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  
335, con  
accredito nello stesso arco temporale di almeno un  
contributo  
mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  
19 del  
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito  
annuo 2019  
derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e  
titolari  
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata  
di cui  
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  
335, alla

data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'

annuale pari a 1000 euro:

a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu'

contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e

degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno

trenta giornate;

b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro

dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al

medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e

non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari

a 1000  
euro. L'indennita' di cui al presente articolo non  
concorre alla  
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente  
della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennita'  
viene  
erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni  
lavoratori  
dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati  
dal 1  
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del  
presente  
decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000  
euro.

7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  
tra loro  
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui  
all'articolo  
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  
6 e'  
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale  
(INPS)  
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda  
predisposto dal  
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  
dallo  
stesso.

8. Le indennita' di cui al presente articolo non  
concorrono alla  
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente  
della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  
previa  
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  
euro per  
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  
limite  
di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al  
Ministero del  
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia  
e delle  
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  
verificarsi di  
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto  
limite di  
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In  
relazione  
all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del  
presente

comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma

9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita' relativa a novembre 2020. L'esonero e'

riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273

milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17



marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangono i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei

costi di  
funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede  
Sport e  
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di  
bilancio.

In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo  
periodo del

comma 1 trova applicazione di quanto previsto  
dall'articolo 265,

comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  
convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di  
euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

### Titolo III

Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

#### Art. 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici  
rapidi

da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di  
libera

scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema  
diagnostico dei  
casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso  
l'esecuzione di  
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina  
generale e  
dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite  
dagli

Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per  
l'anno  
2020 la spesa di euro 30.000.000.

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna  
regione e  
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al  
presente  
decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e  
Bolzano  
provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente  
già  
disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della  
legislazione  
vigente.

Art. 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

- a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito

positivo;

c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,

d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

1. Il Ministero della salute svolge attivita' di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone

risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità'.

3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.

4. Per le finalità' del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

#### Art. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato

d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai

sensi dell'articolo 34.

Art. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono sostituite dalle seguenti: ", minore di anni sedici" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici";

b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.".

c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "93 milioni di euro".

d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85,

comma 5,  
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,  
convertito, con  
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale  
nella  
viggenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  
fino alla  
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge  
25 marzo  
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  
maggio  
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2  
a 9.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui  
all'articolo 221  
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,  
convertito, con  
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  
ove non  
espresse derogate dalle disposizioni del presente  
articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico  
ministero e la  
polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da  
remoto,  
individuati e regolati con provvedimento del direttore  
generale dei  
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  
giustizia,  
per compiere atti che richiedono la partecipazione della  
persona  
sottoposta alle indagini, della persona offesa, del  
difensore, di  
consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il  
difensore  
della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando  
l'atto  
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  
all'atto  
sono tempestivamente invitate a presentarsi presso  
l'ufficio di  
polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che  
abbia in



dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.  
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o

arrestate, e'  
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze  
o con  
collegamenti da remoto individuati e regolati con  
provvedimento del  
Direttore generale dei sistemi informativi e  
automatizzati del  
Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto  
compatibili, le  
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis  
delle  
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  
codice di  
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio  
1989, n.

271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio  
2020,  
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  
2020, n.  
77, e' abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la  
partecipazione di  
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti  
private, dai  
rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono  
essere  
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e  
regolati con  
provvedimento del direttore generale dei sistemi  
informativi e  
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo  
svolgimento  
dell'udienza avviene con modalita' idonee a  
salvaguardare il  
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.  
Prima  
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle  
parti, al  
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e'  
prevista la  
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  
difensori  
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se  
liberi o  
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in  
carcere,  
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da  
cui si  
collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato  
o del

fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla

deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al

presente  
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle  
udienze di  
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di  
consiglio,  
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'  
quelle di  
cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020,  
n. 34,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  
77, in  
quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti  
relativi  
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

#### Art. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di  
deposito di  
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza  
epidemiologica

da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma  
11, del  
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni  
dalla legge  
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui  
all'articolo 1 del  
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie,  
documenti,  
richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma  
3, del  
codice di procedura penale presso gli uffici delle procure  
della  
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente,  
mediante  
deposito dal portale del processo penale telematico  
individuato con  
provvedimento del Direttore generale dei sistemi  
informativi e  
automatizzati del Ministero della giustizia e con le  
modalità  
stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle  
previsioni del  
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge

29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito

al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei

sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal

provvedimento.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno

indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il

deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito

telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo

del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da

parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati

diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del

termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'

consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica

certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta

elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro

della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'

di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli

indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in

apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi

e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con

il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche

relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di

invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.

#### Art. 25.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio



2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omezzo ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

#### Art. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita'

istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali e' ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "termine dell'emergenza epidemiologica in corso";  
b) le lettere "in corso" sono soppresse;  
c) dopo le parole "personale della Corte dei conti" sono inserite le parole ", ivi incluso quello di magistratura".

Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo

tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso

in cui  
sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere  
mediante  
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione  
scritta, con  
fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni  
prima  
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque  
giorni  
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui  
non sia  
possibile garantire il rispetto dei termini di cui al  
periodo  
precedente, la controversia e' rinviata a nuovo  
ruolo con  
possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel  
rispetto dei  
medesimi termini. In caso di trattazione scritta le  
parti sono  
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  
assunti  
presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti,  
domiciliati o  
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si  
trova la  
commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e  
previa  
comunicazione al Presidente di sezione interessata,  
dalla  
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi  
presso  
la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le  
modalita' di  
svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai  
sensi  
dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  
119,  
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n.  
136.

#### Art. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in  
regime di  
semiliberta')

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

ferme le  
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26  
luglio  
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta'  
possono  
essere concesse licenze con durata superiore a quella  
prevista dal  
comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il  
magistrato di  
sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione  
della  
misura.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  
estendersi  
oltre il 31 dicembre 2020.

#### Art. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  
fino alla  
data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati gia'  
concessi  
i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio  
1975, n.  
354 e che siano stati gia' assegnati al lavoro all'esterno ai  
sensi  
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o  
ammessi  
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai  
sensi  
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  
121, i  
permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne  
ricorrono i  
presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai  
limiti  
temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai  
soggetti  
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  
della  
legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-  
bis del  
codice penale e, rispetto ai delitti commessi per  
finalita' di  
terrorismo, anche internazionale, o di eversione  
dell'ordine

democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.

Art. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

rispetto ai delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi

delle  
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di  
agevolare  
l'attivit  delle associazioni in esso previste, anche nel  
caso in  
cui i condannati abbiano gi  espiato la parte di pena  
relativa ai  
predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata  
accertata dal  
giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai  
sensi  
dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di  
procedura  
penale tra i reati la cui pena   in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai  
sensi  
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di  
sorveglianza  
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26  
luglio  
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo  
previsto  
dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati  
per le  
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  
numeri 18,  
19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30  
giugno  
2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva  
all'entrata in  
vigore del presente decreto, sia redatto rapporto  
disciplinare ai  
sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente  
della  
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni  
di cui  
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del  
Presidente  
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo  
anche in  
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal  
reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il  
provvedimento che  
dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio,  
salvo che

ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita' competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e' imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo'



omettere la  
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26  
novembre  
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare  
che la  
pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi,  
anche se  
costituente parte residua di maggior pena, che non  
sussistono le  
preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia  
fornito  
l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di  
controllo,  
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento  
dell'idoneita' del  
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia  
penitenziaria o,  
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o  
intende  
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94,  
comma  
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica  
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorene nei cui confronti e'  
disposta  
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al  
comma 1,  
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  
competente in  
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe  
educativa  
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni  
dalla  
ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della  
misura in  
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  
modalita'  
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  
2018, n.  
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per  
l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1  
della  
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si  
applicano ai  
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della  
misura  
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

(Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica

sicurezza  
preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19,  
nonche'  
dello svolgimento dei maggiori compiti comunque  
connessi  
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per  
l'anno  
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro  
52.457.280  
per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del  
personale  
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi  
all'impiego del  
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il  
pagamento  
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle  
Forze  
di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma  
1, la  
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in  
relazione  
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza  
epidemiologica in  
corso e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa  
di euro  
734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  
straordinario  
del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente  
articolo, pari  
complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai  
sensi  
dell'articolo 34.

#### Art. 33.

(Fondo anticipazione di liquidita')

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale  
utilizzano le  
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  
senza  
operare la nettizzazione del fondo anticipazione  
liquidita'. Alla  
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,  
pari a 5  
milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per  
l'anno

2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

#### TITOLO IV Disposizioni finali

##### Art. 34.

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020,

mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente, il

limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il

riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso

decreto interministeriale, come successivamente

rideterminato, e'

ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo

delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167,

della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di

euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di

assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e



di farlo  
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2020

MATTARELLA

Consiglio dei  
dell'economia e  
giustizia  
salute

Conte, Presidente del  
ministri  
Gualtieri, Ministro  
delle finanze  
Bonafede, Ministro della  
Speranza, Ministro della

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(ARTICOLO 1)

=====	
Codice ATECO	%
+	=====
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
+-----+	
493220 - Trasporto mediante noleggio di	
autovetture da rimessa con conducente	100,00%
+-----+	
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e	
seggiovie se non facenti parte dei sistemi	
di transito urbano o sub-urbano	200,00%
+-----+	

551000 - Alberghi		150,00%
+-----+		
552010 - Villaggi turistici		150,00%
+-----+		
552020 - Ostelli della gioventu'		150,00%
+-----+		
552030 - Rifugi di montagna		150,00%
+-----+		
552040 - Colonie marine e montane		150,00%
+-----+		
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,  case ed appartamenti per vacanze, bed and  breakfast, residence		150,00%
+-----+		
552052 - Attivita' di alloggio connesse  alle aziende agricole		150,00%
+-----+		
553000 - Aree di campeggio e aree  attrezzate per camper e roulotte		150,00%
+-----+		
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori  con servizi accessori di tipo alberghiero		150,00%
+-----+		
561011-Ristorazione con somministrazione		200,00%
+-----+		

561012-Attivita' di ristorazione connesse		
alle aziende agricole		200,00%
+-----+		
+-----+		
561030-Gelaterie e pasticcerie		150,00%
+-----+		
+-----+		
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti		150,00%
+-----+		
+-----+		
561042-Ristorazione ambulante		200,00%
+-----+		
+-----+		
561050-Ristorazione su treni e navi		200,00%
+-----+		
+-----+		
562100-Catering per eventi, banqueting		200,00%
+-----+		
+-----+		
563000-Bar e altri esercizi simili senza		
cucina		150,00%
+-----+		
+-----+		
591300 - Attivita' di distribuzione		
cinematografica, di video e di programmi		
televisivi		200,00%
+-----+		
+-----+		
591400-Attivita' di proiezione		
cinematografica		200,00%
+-----+		
+-----+		
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori		
per lo spettacolo e lo sport		200,00%

+-----+		
	773994 - Noleggio di strutture ed	
	attrezzature per manifestazioni e	
	spettacoli: impianti luce ed audio senza	
	operatore, palchi, stand ed addobbi	
	luminosi	200,00%
+-----+		
	799011 - Servizi di biglietteria per eventi	
	teatrali, sportivi ed altri eventi	
	ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
+-----+		
	799019 - Altri servizi di prenotazione e	
	altre attivita' di assistenza turistica non	
	svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
+-----+		
	799020 - Attivita' delle guide e degli	
	accompagnatori turistici	200,00%
+-----+		
	823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
+-----+		
	855209 - Altra formazione culturale	200,00%
+-----+		
	900101 - Attivita' nel campo della	
	recitazione	200,00%
+-----+		
+-----+		

900109 - Altre rappresentazioni artistiche		200,00%
+-----+		
900201 - Noleggio con operatore di		
strutture ed attrezzature per		
manifestazioni e spettacoli		200,00%
+-----+		
900209 - Altre attivita' di supporto alle		
rappresentazioni artistiche		200,00%
+-----+		
900309 - Altre creazioni artistiche e		
letterarie		200,00%
+-----+		
900400-Gestione di teatri, sale da concerto		
e altre strutture artistiche		200,00%
+-----+		
920009 - Altre attivita' connesse con le		
lotterie e le scommesse (comprende le sale		
bingo)		200,00%
+-----+		
931110-Gestione di stadi		200,00%
+-----+		
931120-Gestione di piscine		200,00%
+-----+		
931130-Gestione di impianti sportivi		
polivalenti		200,00%

+-----+		
931190-Gestione di altri impianti sportivi		
nca		200,00%
+-----+		
931200-Attivita' di club sportivi		200,00%
+-----+		
931300-Gestione di palestre		200,00%
+-----+		
931910-Enti e organizzazioni sportive,		
promozione di eventi sportivi		200,00%
+-----+		
931999-Altre attivita' sportive nca		200,00%
+-----+		
932100-Parchi di divertimento e parchi		
tematici		200,00%
+-----+		
932910-Discoteche, sale da ballo night-club		
e simili		400,00%
+-----+		
932930-Sale giochi e biliardi		200,00%
+-----+		
932990-Altre attivita' di intrattenimento e		
di divertimento nca		200,00%
+-----+		
949920 - Attivita' di organizzazioni che		

perseguono fini culturali, ricreativi e la		
coltivazione di hobby		200,00%
+-----+		
949990 - Attivita' di altre organizzazioni		
associative nca		200,00%
+-----+		
960410-Servizi di centri per il benessere		
fisico (esclusi gli stabilimenti termali)		200,00%
+-----+		
960420-Stabilimenti termali		200,00%
+-----+		
960905 - Organizzazione di feste e		
cerimonie		200,00%
+-----+		

Tabella 1

(ARTICOLO 18)

TAMPONI	Regioni	Quota accesso 2020	RISORSE PER MMG RAPIDI
=====			
=====			
	PIEMONTE	7,36%	
2.209.433,59			
+-----+			
	V D'AOSTA	0,21%	
63.013,50			
+-----+			

+	-----	+	
	LOMBARDIA	16,64%	
4.993.267,96			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	BOLZANO	0,86%	
257.461,47			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	TRENTO	0,89%	
267.069,57			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	VENETO	8,14%	
2.442.545,00			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	FRIULI	2,06%	
619.330,03			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	LIGURIA	2,68%	
804.230,97			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	E ROMAGNA	7,46%	
2.237.377,56			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	TOSCANA	6,30%	
1.889.704,34			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	UMBRIA	1,49%	
447.008,12			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	MARCHE	2,56%	
769.003,80			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	LAZIO	9,68%	
2.903.510,03			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	ABRUZZO	2,19%	
656.940,83			
+	-----	+	-----
+	-----	+	
	MOLISE	0,51%	



153.958,45		
+-----+		
+-----+		
CAMPANIA	9,30%	
2.790.545,16		
+-----+		
+-----+		
PUGLIA	6,62%	
1.986.526,10		
+-----+		
+-----+		
BASILICATA	0,93%	
280.312,58		
+-----+		
+-----+		
CALABRIA	3,19%	
957.153,68		
+-----+		
+-----+		
SICILIA	8,16%	
2.448.426,26		
+-----+		
+-----+		
SARDEGNA	2,74%	
823.181,00		
+-----+		
+-----+		
TOTALE	100%	
30.000.000,00		
+-----+		
+-----+		